

Covid-19:
Decreto Cura Italia e il sostegno alle PMI

Luca Pellegatta
[A&A Studio Legale](#)

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, denominato “Cura Italia”, ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi nel nostro Paese del COVID-19.

In particolare, l’art. 56 del Decreto Legge prevede una **moratoria straordinaria fino al 30 settembre 2020** dei prestiti e delle linee di credito concesse dalle **banche e dagli intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese**.

Vediamo nel dettaglio quanto disciplinato dall’art. 56 del Decreto Legge.

1) Le misure di sostegno finanziario

Le misure per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 hanno per oggetto:

- a) la possibilità di usufruire della parte non utilizzata delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o alla data del 17 marzo 2020, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte, **fino al 30 settembre 2020**;
- b) la proroga alle medesime condizioni **sino al 30 settembre 2020** dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- c) la sospensione **fino al 30 settembre 2020** del pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e agli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o della sola quota capitale.

2) Soggetti che possono accedere alle moratorie

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sede in Italia, appartenenti a tutti i settori che hanno subito in via temporanea **carenze di liquidità** per effetto dell’epidemia.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con **meno di 250 dipendenti** e con **fatturato inferiore a 50 milioni** di euro oppure il cui totale di **bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro**.

Per accedere alle misure, l'impresa deve essere **in bonis**, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, **non deve avere rate scadute** (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) **da più di 90 giorni**.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto Legge non vengono considerate come **misure di forbearance** (tolleranza) nell'accezione utilizzata dall'Autorità di vigilanza europee e, quindi, può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto **misure di sospensione o ristrutturazione** dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

3) Modalità di accesso alle misure

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare alla propria banca o intermediario finanziario, a far data dal 17 marzo 2020, una **specifico comunicazione**, corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea **carenze di liquidità** quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nella suddetta comunicazione **l'impresa deve tra l'altro dichiarare:**

- il **finanziamento** per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea **carenze di liquidità** quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i **requisiti** per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle **conseguenze civili e penali** in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad **accettare le comunicazioni di moratoria** se rispettano i requisiti previsti dal Decreto Legge. Ciò tra l'altro non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via pec, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

4) Garanzia sussidiaria dello Stato

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita **sezione speciale del Fondo di garanzia** per le PMI.

Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore trasmette una **richiesta telematica** con indicazione dell'importo massimo garantito.

La garanzia del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa **a titolo gratuito**. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

In particolare, la sezione speciale del Fondo garantisce:

- a) con riferimento ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o alla data del 17 marzo 2020, il 33% dei maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020 rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020;
- b) il 33% dei prestiti non rateali la cui scadenza è prorogata **al 30 settembre 2020**;
- c) il 33% delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che erano **in scadenza prima del 30 settembre 2020** e che sono state sospese sino a tale data.



0331.639176



luca.pellegatta@albeeassociati.it